

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 86/2001****del 19 giugno 2001****che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 57/2001 del Comitato misto SEE del 18 maggio 2001 ⁽¹⁾.
- (2) La decisione n. 1/95 del Consiglio SEE, del 10 marzo 1995, concernente l'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo per il Principato del Liechtenstein ⁽²⁾, prevede che a partire dal 1° gennaio 1999 il Liechtenstein trasmetta dati in materia di statistiche del commercio estero, come richiesto dalle pertinenti disposizioni dell'accordo.
- (3) Il Comitato misto SEE doveva effettuare un riesame di questo obbligo alla fine del periodo di transizione, tenendo conto della specifica situazione del Liechtenstein.
- (4) In seguito al summenzionato esame, il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere alcune statistiche sul commercio estero,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Il primo paragrafo dopo il titolo «Statistiche del commercio estero» è abrogato.
- 2) Al punto 8 [regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio] dopo il testo dell'adattamento viene aggiunto quanto segue:
 - «e) Il Liechtenstein raccoglie i dati richiesti dal presente regolamento a partire dal 1° gennaio 2000.
 - f) Il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati sul commercio con la Svizzera.
 - g) Il Liechtenstein raccoglie soltanto i dati sulle importazioni e sulle esportazioni dirette.
 - h) Il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati sul commercio di monete e lingotti d'oro e argento.
 - i) I termini «ivi compresa la corrente elettrica» dell'articolo 2, lettera b), non si applicano al Liechtenstein.
 - j) Il Liechtenstein fornisce soltanto codici a sei cifre per le informazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 86 del 20.4.1995, pag. 58.

- k) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), si riferisce soltanto ai trasporti su strada.
- l) Il Liechtenstein è dispensato dal trasmettere i dati richiesti dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera j).
- m) Per quanto riguarda il Liechtenstein, non vengono diffusi i risultati statistici contemplati dall'articolo 13, paragrafo 1, che consentono di identificare indirettamente gli esportatori e gli importatori, ma vengono diffusi soltanto codici a due cifre per le informazioni del Sistema armonizzato.»
- 3) Dopo il testo dell'adattamento del punto 10 [regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:
- «f) Il codice n. 7 di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere a) e b), non si applica al Liechtenstein;
- g) La "propulsione propria" come forma di trasporto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, non è utilizzata per il Liechtenstein.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.